



# COMUNE DI BARDONECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 452 DEL 15/12/2025

*REGISTRO GENERALE N. 904*

### OGGETTO:

CUP C33I25001310004 - CIG B992A6B78A - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ABITAZIONE E POSTO TAPPA ALPEGGIO PIAN DELLE STELLE - CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING INCARICO PROFESSIONALE AL C.F.A.V.S.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

Verificato che il tetto dell'alpeggio sito in località Pian delle Stelle risulta ammalorato, in particolare in corrispondenza del posto tappa e dell'abitazione e che necessita di un urgente intervento di manutenzione straordinaria.

Considerato che per l'intervento in oggetto può ragionevolmente ipotizzarsi un importo complessivo di quadro economico pari a circa 90.000,00 €.

Rilevata l'opportunità di conferire quanto prima, gli incarichi tecnici volti alla redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza.

Contattato a tal proposito il Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Via Pellousiere 6 – 10056 Oulx (TO), P.IVA 03070280015, quale ufficio consortile di progettazione ai sensi dell'art. 24 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2017.

Considerato che sul Consorzio Forestale Alta Valle Susa, essendo costituito da Comuni fra cui il Comune di Bardonecchia, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/00, agisce un "controllo analogo congiunto" ex art. 2 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico società a partecipazione pubblica", trovando pertanto applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 50/2016 "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico".

Visto il preventivo pervenuto dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa al prot. 21418 del 13/11/2025, per la progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento sicurezza ex d.lgs. 81/2008, ammontante a 6.500,00 €, oltre IVA 22%, di cui € 3.500,00 per la progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento per la sicurezza ex D.lgs. 81/2008 in fase di progettazione, € 2.000,00 per la direzione lavori ed € 1.000,00 per il coordinamento sicurezza in fase esecutiva.

Richiamato l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 che recita testualmente:

*“Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa)*

*1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*

*3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.*

*.. omissis”*

Atteso quindi che al fine di procedere ad affidare un contratto con modalità “in house”, avente ad oggetto interventi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 c. 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti debbono effettuare preventivamente quindi una valutazione sui vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche ed in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici.

Considerato a tal proposito che:

- occorre tenere in considerazione che il Comune di Bardonecchia così come i comuni dell'Unione Montana Alta Valle Susa fanno parte del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, costituito in base al disposto dell'art. 31 del TUEL 267/2000 ed in riferimento al R.D. 3267/1923, che ha per scopo statutario anche lo svolgimento delle attività tecniche quali a) progettazioni; b) direzione e contabilità lavori; c) rilievi; d) collaudi (art. 3 dello Statuto) a favore dei Comuni consorziati;
- gli uffici tecnici del CFAVS risultano possedere approfondita conoscenza del territorio dei Comuni consorziati e delle loro infrastrutture, dimostrando con una positiva qualità in termini progettuali e disponibilità ed assiduità nelle attività direzionali;
- vi è la disponibilità da parte dell'ufficio tecnico consortile ad intervenire con la predisposizione di eventuali varianti progettuali nell'ambito del conferimento dell'incarico iniziale, senza ulteriori aggravi di costo per l'Amministrazione comunale;
- i Comuni consorziati hanno un ruolo attivo nel controllo e verifica del C.F.A.V.S. e delle attività da esso svolte, riducendo anche in questo modo i rischi di contenzioso comunque potenzialmente sempre presenti con operatori economici terzi;
- l'affidamento al C.F.A.V.S. concorre a garantire la stabilità occupazionale della stessa azienda, principio corollario agli obiettivi di universalità e socialità;
- per quanto attiene le attività tecniche per la realizzazione degli interventi in oggetto il CFAVS si è impegnato a rispettare con celerità le attività.

Ritenuta inoltre congrua l'offerta con riferimento ai parametri di cui al DM 17.06.2016 in rapporto all'importo stimato degli interventi ed in considerazione del prezzario adottato a favore dei comuni consorziati nonché in considerazione della disponibilità da parte dell'ufficio tecnico consortile ad intervenire con la predisposizione di eventuali varianti progettuali nell'ambito del conferimento dell'incarico iniziale.

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS\_48356793 mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità al 18.03.2026;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e di qualificazione richiesti compresa l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, a firma del presidente del CFAVS Massimo Garavelli, in corso di validità;

Ritenuto urgente procedere con l'affidamento della attività di progettazione;

Considerato inoltre che:

- l'art. 50, c. 1 del D. Lgs. 36/2023 dispone che *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*  
*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; .... omissis...;*

- l'Allegato I.1 al D.Lgs 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*
- l'art. 17, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17, c. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visti

- l'art. 26, commi 3 e 3bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, commi 449 e 450 della L. 296/2006, modificata dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 14, s.m.i, secondo il quale le Amministrazioni centrali e periferiche sono tenute a ricorrere alle convenzioni e agli accordi quadro, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti ove esistenti, oppure, in subordine, a effettuare sul MEPA, o sul sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, ovvero su altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa vigente, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria;
- l'art. 62 comma 1 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i. ai sensi del quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori (Si richiama

l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, della Legge n. 20/2015);

- l'art. 18 c.1 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce che "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto";

Considerato che il Comune di Bardonecchia, a seguito di accordi stipulati con la centrale unica di committenza, dispone del servizio di hosting condiviso per la piattaforma telematica di "E-procurement" denominata "TRASPERARE";

Rilevato che, al fine di procedere all'affidamento in questione, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica idoneo anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L. 241/1990;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 23.12.2024 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025 - 2027 (art. 151, D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011) e relativi allegati";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2024 ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) per il triennio 2025-2027 e relativi allegati";

Visto l'art. 2 c. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il citato D.P.R. n. 62/2013, "anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni e servizi che realizzano opere in favore dell'Amministrazione";

Constatato che con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 10 del 29/01/2014, n. 6 del 30/01/2018 e n. 155/2023, è stato approvato ed aggiornato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia, ai sensi della Legge 06.11.2012 n. 190 e del DPR 16.04.2013 n. 62, disponibile sul sito istituzionale dell'Ente;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti:

- il combinato disposto degli artt.107 e 109 comma 2 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che a questi ultimi spetta l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;
- l'art.151 comma 4 dello stesso TUEL in materia di principi di contabilità;
- gli artt. nn.183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 31 marzo 2025 con il quale sono state disposte le competenze in capo al Responsabile dell'Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio - Edilizia Privata – Urbanistica – Ambiente, avente durata fino al 31 dicembre 2025;
- il Decreto sindacale n. 8 del 12 giugno 2024 con il quale sono stati individuati, con decorrenza dall'adozione dello stesso provvedimento, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, a qualsiasi titolo, i sostituti dei soggetti con incarichi di elevata qualificazione.

Visto l'art. 9 del D.L. 78/09, che pone in capo al Responsabile del Servizio di verificare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica, e dato atto di aver effettuato tale verifica;

Dato atto che l'esigibilità della spesa è prevista entro il 2025 per quanto attiene l'attività di progettazione;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it), in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **DETERMINA**

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. Di affidare in house, per le motivazioni riportate in premessa a valere anche ai sensi dell'art. 7 c.2 del D.Lgs. 36/2023, al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, con sede a OULX (TO) in via Pellousiere 6, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo degli interventi denominati "MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA ABITAZIONE E POSTO TAPPA ALPEGGIO PIAN DELLE STELLE", a fronte di un compenso di € 3.500,00 oltre IVA 22%, per complessivi 4.270,00 € come da preventivo pervenuto prot. 21418 del 13.11.2025.
2. Di impegnare la suddetta spesa nel bilancio di previsione 2025, a favore del Consorzio Forestale Alta Valle Susa con sede in Via Pellousiere 6 – 10056 Oulx (TO), P.IVA 03070280015, con imputazione secondo la seguente articolazione:

|               |          |
|---------------|----------|
| Importo (€)   | 4.270,00 |
| Capitolo/art. | 770.95   |

|                  |  |
|------------------|--|
| Descrizione cap. | INCARICHI PROFESSIONALI - AREA TECNICA SERVIZIO LAVORI PUBBLICI            |
| UEB 118          | 106103   |
| Cod. P.Fin       | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| CIG              | B932C2AC4D   |
| CUP              | C35F25000400001  |

3. Di richiedere al Servizio Ragioneria la registrazione dell'impegno di spesa nelle scritture contabili dell'Ente.
4. Di precisare che, ai sensi dell'art. 18 c. 10 del D.lgs 36/2023 e la relativa tabella di cui all'allegato I.4, il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore deve versare per la stipula del contratto non è dovuta, considerando in ogni caso esclusa l'applicazione del codice dei contratti in quanto affidamento in house providig.
5. Di dare atto che:
  - i contraenti sono stati scelti in quanto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione del presente affidamento e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 5 del D.M. n. 8 del 14 gennaio 2022;
  - che il contratto sarà perfezionato mediante firma per accettazione del presente provvedimento;
  - per effetto del combinato disposto dell'art. 37 e dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, per acquisti di beni e servizi di valore inferiore a euro 140.000 e per lavori inferiori a 150.000,00 non ricorre l'obbligo di inserimento nella relativa programmazione;
  - in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, considerando in ogni caso esclusa l'applicazione del codice dei contratti in quanto affidamento in house-providig;
  - da attività istruttoria preventiva e sulla base della natura e degli importi oggetto dell'affidamento, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, considerando in ogni caso esclusa l'applicazione del codice dei contratti in quanto affidamento in house-providig;
  - per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento non risultano approvati "Criteri ambientali minimi" di cui all'art. 57 c.2 del D.lgs. 36/2023, considerando in ogni caso esclusa l'applicazione del codice dei contratti in quanto affidamento in house providig;
  - ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, considerando in ogni caso esclusa l'applicazione del codice dei contratti in quanto affidamento in house providig.
6. Di ottemperare:
  - alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall'art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta summenzionata.
  - alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall'art. 26 del D.lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web [www.comune.bardonecchia.to.it](http://www.comune.bardonecchia.to.it), in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
7. Dato atto che
  - l'esigibilità della spesa è prevista entro il 31.12.2025;
  - il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;

- si procederà al pagamento del corrispettivo concordato secondo le modalità contabili, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (D.U.R.C.);
  - il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 nonché il Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è individuato in arch. Claudia Follis funzionario in forza dell'Area Tecnica;
  - non sussistono motivi di conflitto di interesse fra il sottoscritto ed i fornitori individuati nella presente, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.
8. Di esprimere in relazione alla presente determinazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del TUEL D.Lgs. 267/2000.
9. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari.

**Il Responsabile dell'Area  
Cecchini Francesco  
(firmato digitalmente)**